

La nuova normativa sui procuratori sportivi comunitari

Oggi, senza alcun dubbio, all'interno delle disposizioni menzionate nel nuovo DPCM del 24.02.20, occorre prestare l'attenzione alla categoria dei **procuratori sportivi spagnoli o comunitari**. Più precisamente parliamo di tutti quei soggetti che hanno ottenuto la licenza e quindi l'iscrizione di **agente sportivo nella Federazione nazionale Spagnola di football** e poi vogliono esercitare come procuratori sportivi anche in Italia.

In questo caso ci riferiamo ai **procuratori sportivi comunitari** e quindi, ai cosiddetti procuratori sportivi stabiliti, categoria a cui si applica la normativa europea, avente ad oggetto il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite nei Paesi dell'Unione Europea. Inoltre, occorre precisare che sempre nell'ambito dell'Unione europea, le singole Federazioni Nazionali, in base a quanto deciso nel 2015 dalla FIFA, stabiliscono in piena autonomia e senza alcun sindacato o ingerenza esterna, i requisiti per accedere all'albo dei procuratori sportivi.

In Spagna, non esiste alcun esame. Un soggetto, persona fisica o persona giuridica, e quindi, anche una società calcistica spagnola, italiana o comunque straniera può richiedere la **licenza di agente de Fútbol e quindi diventare procuratore sportivo**.

Un agente o procuratore sportivo abilitato in Spagna, può iscriversi o stabilirsi in Italia automaticamente o diversamente è tenuto a sostenere un esame filtro o tirocinio?

Sulla scia di quanto contemplato dal DPCM del 24.02.20, con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020, il CONI ha emanato un nuovo Regolamento degli Agenti/ procuratori Sportivi, che sostituisce l'ultima versione del 29 ottobre 2019. Fra le novità più rilevanti, vi è quella dei procuratori sportivi comunitari, cioè di coloro che si sono abilitati in Spagna o comunque in un Paese UE. In questo senso il nuovo Regolamento sui procuratori sportivi ha cercato di colmare le lacune presenti fra il titolo di

procuratore sportivo ottenuto in Spagna e quello italiano, facendo espressamente riferimento alle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, e ai D. Lgs. 13/2013 e 15/2016 e quindi, riconoscendo al CONI la competenza per il riconoscimento professionale in Italia del titolo di *procuratore sportivo spagnolo* “ *agente de Fùtbol* “. Il CONI potrà sottoporre il soggetto straniero, *procuratore sportivo spagnolo*, al superamento di una misura compensativa o tirocinio, al fine di accertare le competenze tecnico/professionali del procuratore sportivo spagnolo.

Quindi, il nuovo regolamento, all'art. 2 lett. F prevede un'apposita “ **sezione procuratori sportivi stabiliti** “

dove si stabilisce che:

“ Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento si intende per:

.. f) «agente sportivo stabilito»: il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2..”

Quindi, è agente stabilito colui che è abilitato ad operare in uno Stato UE, avendo superato delle “*prove equipollenti*” in Italia.

Fatte queste premesse,

occorre, altresì, richiamare l'attenzione anche sulla sezione di cui alla successiva lettera:

g) «agente sportivo domiciliato»: il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, che non abbia superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2, ovvero il soggetto abilitato a operare in uno Stato non membro dell'Unione europea, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;

Infatti, la nuova normativa ha introdotto una novità assoluta che riguarda tutti quei soggetti iscritti in Spagna (o comunque in un Paese UE) come *procuratori sportivi o “ agente de fùtbol”*

Costoro possono esercitare semplicemente, domiciliandosi presso un agente sportivo abilitato in Italia.

Ciò significa, che il procuratore sportivo spagnolo o comunque comunitario ha 2 possibilità:

- A) chiedere l'iscrizione come agente sportivo comunitario nella “ **sezione procuratori sportivi stabiliti** “ **In questo caso vale quanto detto prima e quindi dovranno essere accertare le sue competenze tecnico professionali in Italia attraverso una prova/misura compensativa.**
- B) Oppure può scegliere in alternativa di domiciliarsi presso un procuratore sportivo italiano senza bisogno di stabilirsi. Infatti, la normativa riconosce a qualsiasi agente di nazionalità comunitaria iscritto in una Federazione di uno Stato membro e quindi anche in Spagna (a prescindere dai relativi criteri di abilitazione) il diritto di operare in Italia domiciliandosi presso un agente abilitato italiano, con il quale agirà d'intesa.

La DLG Academy srl, società di consulenza e formazione, offre ai suoi clienti tutta l'assistenza necessaria per l'avvio del procedimento volto a richiedere la licenza di procuratore spagnolo in Spagna o in uno Stato Comunitario.
